

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Regole generali	3
Indice	5

1 Regole generali

- 96 Per quanto concerne la questione dei rimandi in genere, e in particolare la distinzione tra rimando statico e rimando dinamico e i tipi di rimando ammessi, cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 739–761.
- 97 I rimandi devono in linea di massima essere il più possibile precisi: va quindi usata ad esempio la formula «secondo gli articoli 37–41» e *non* «secondo gli articoli 37 e segg.»; se il rimando concerne l'intera unità di partizione (ad es. l'intera sezione) si usa la formula seguente: «secondo le disposizioni della sezione 4 (art. 37–41)».
- 98* Ai rimandi si applicano inoltre le regole seguenti**:
- le unità di partizione cui si rimanda sono *sempre scritte per esteso*, salvo in alcune sedi paratestuali (segnatamente: parentesi, note, tabelle, immagini), in cui sono riportate in forma abbreviata.
- Esempi:
- «... le specifiche tecniche secondo l'articolo 23 capoverso 4 lettere c–e si applicano se ...»,
 - *ma*: «... si applicano le specifiche tecniche in materia di caratterizzazione (art. 23 cpv. 4 lett. c–e)»;
 - tra le singole unità di partizione all'interno del medesimo rimando *non si mette la virgola* (quindi *non*: «art. 23, cpv. 4, lett. c–e»);
 - le unità di partizione numerate sono citate seguendo *la grafia esatta* con cui figurano nell'atto cui si rimanda, ad esempio: «titolo dodicesimo^{ter}», «capo quarto», «capitolo 3», «sezione 1b», «articolo 54a», «capoversi 2 e 2^{bis}», «lettera j»;
 - le unità di partizione prive di numerazione sono citate specificandone la posizione con un numero ordinale scritto in lettere, ad esempio: «capoverso 2 secondo periodo», «capoverso 2 lettera c numero 3 terzo trattino»;
 - si rimanda sempre alla disposizione esatta, partendo di norma dall'unità di partizione di rango più elevato, ad esempio: «allegato 2 numero 4.8» (quindi *non* «numero 4.8 dell'allegato 2»);
 - se si rimanda al diritto estero, in particolare al diritto dell'UE, o al diritto internazionale, la denominazione delle unità di partizioni deve attenersi alla terminologia utilizzata nel relativo atto normativo oppure seguire la denominazione usuale all'interno dell'organizzazione o nel settore in questione (per gli atti dell'UE, cfr. il n. 2.7 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali***). Per il resto, i rimandi seguono le regole indicate qui sopra, in particolare per quel che concerne l'uso delle abbreviazioni per le unità di partizione e delle virgole.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

** Queste regole differiscono in parte nelle tre lingue ufficiali.

*** <https://publications.europa.eu/code>

- 99 I rimandi destinati unicamente a migliorare la comprensibilità o la leggibilità del testo possono essere *inseriti tra parentesi* («rimandi parentetici»), ad esempio per rinviare alla definizione di un termine figurante altrove.

Esempio:

¹ Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- ...

→ [RU 2010 4963](#), art. 101

Indice

- V -

virgola 3

- 0 -

096 3

097 3

098 3

099 3

- A -

abbreviazione 3

- C -

capoverso 3

- L -

lettere 3

- N -

numeri 3

numeri ordinali 3

- P -

periodi 3

- R -

rimando 3

- T -

tabelle 3

trattini 3

- U -

Unità di partizione 3